



22001/10

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO - ESENTE DIRITTI

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe	Salmè	
Dott. Salvatore	Di Palma	
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel.
Dott. Stefano	Schirò	
Dott. Antonio	Didone	

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

regolamento
di competenza

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul conflitto di competenza sollevato dal
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA;
nei confronti del

TRIBUNALE DI ROMA;

con ordinanza depositata il giorno 4 agosto 2008 nel procedimento n.
2157/2006 iniziato da quale madre esercente la potestà
sui figli minori e

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 5
ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto ricorso al Tribunale di Roma nell'interesse
dei figli minori chiedendo che venisse disposto il contributo per il loro
mantenimento.

Il Tribunale, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha declinato la
propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni di Roma il quale
ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del
tribunale ordinario di Roma.

E' principio acquisito, quello secondo cui "Competente a conoscere della
controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale
deve corrispondere all'altro genitore per il figlio ancorché minorenni, che
gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il
tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a

Vittorio Zanichelli est.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Udiziaro
Luisa PASSINETTI

R.G.N. 21047/08



quelli contemplati dall'art. 38 disp. attual. c.c. - vertenti direttamente sull'interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una "lite" tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio" (Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 1991, n. 4273).

Sull'assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge n. 54/2006. Se invero *"La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati art. 155 ss. c.c., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio" (Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362),* deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un'esplicita previsione normativa, in esito ad un'operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull'esercizio della potestà o sull'affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo.

Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari

Vittorio Zucchielli est.



che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore.

Avendo ad oggetto la domanda introduttiva unicamente la misura e le modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario.

Nulla sulle spese in difetto di attività processuale delle parti private.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d'ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e ne cassa la pronuncia declinatoria.

Roma, 5 ottobre 2010

Vittorio Zanichelli est.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Salimè

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 27 OTT. 2010
IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI